

Codice DB1007

D.D. 16 dicembre 2009, n. 605

Istanza 17/4/1989 e 2/9/2009 della societa' "U.E.I. S.p.A." di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Quincinetto (TO), ad uso energetico nell'impianto di "Ganassini", assentita con R.D. n. 13446 del 11 aprile 1926. Parere ex art. 56 c. 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– fatta salva l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni prescritte dalle leggi, di esprimere, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 parere favorevole alla variante alla concessione a favore della Società "U.E.I. S.p.A." con incremento della portata massima derivabile, dal Fiume Dora Baltea in Comune di Quincinetto, da 58.300 l/s a 72.000 l/s e contestuale aumento della portata media annua da 48.300 l/s a 50.000 l/s, nonché del salto da 10,40 a 12,70 m con conseguente incremento della potenza nominale media da 4.924,7 kW a 6.225,49 kW, nell'impianto denominato "Ganassini", a condizione che

a) il disciplinare:

1) preveda la facoltà di verificare e, se del caso, aggiornare in corso di validità della concessione la portata media derivabile e la potenza nominale media annua sulla base dell'effettivo esercizio della derivazione esteso per un congruo numero di anni;

2) imponga di gestire il prelievo in modo da garantire il rilascio, a valle della traversa del Fiume Dora Baltea, del deflusso minimo vitale quantificato sulla base della normativa vigente, opportunamente modulato;

3) specifichi che il DMV di cui sopra potrà essere incrementato e modificato sulla base degli esiti del monitoraggio degli effetti della sua applicazione in relazione agli obiettivi ambientali stabiliti dalla pianificazione idrica;

4) imponga che siano installati i dispositivi di misura e registrazione delle portate derivate e che siano comunicati i dati all'Autorità concedente, secondo le modalità stabilite dal regolamento 7/R del 25 giugno 2007;

b) il progetto del passaggio di risalita della fauna ittica, anche alla luce di quanto esposto nelle premesse, sia rivisto secondo ognuna delle indicazioni e dei criteri contenuti nell'allegato D, punto E3) del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale". In particolare si suggerisce che:

– in funzione delle risultanze e delle caratterizzazioni di cui ai suddetti criteri (specie target e dislivelli monte-valle da superare nel relativo periodo migratorio) venga eventualmente riconsiderata la tipologia progettuale del dispositivo e la relativa portata di funzionamento nelle diverse condizioni idrodinamiche di esercizio rivedendo se necessario la forma dei bacini (rapporto lunghezza/larghezza), il Dh tra bacini successivi (Dh minori -0,20 m- garantiscono una minore selettività per la risalita delle diverse specie ittiche) e la scelta delle luci di deflusso (poco idonee a garantire l'efficacia del passaggio al variare delle condizioni idrauliche a differenza delle fenditure verticali operanti sull'intero tirante idrico), chiarendo le modalità di funzionamento del sistema di paratoie che regola le portate in transito nel passaggio per pesci;

– sia valutata l'interferenza che il rilascio della portata di richiamo ($Q = 7,292$ mc/s) può operare (mascheramento dovuto a velocità e turbolenza della corrente) sull'imbocco da valle del passaggio per pesci ($Q = 0,610$ mc/s) per quanto attiene all'individuabilità ed accessibilità da parte dell'ittiofauna in rimonta;

- siano descritti gli eventuali accorgimenti per limitare malfunzionamenti del passaggio di risalita derivanti dal trasporto solido del corso d'acqua o dal materiale flottante e venga definito uno specifico piano di manutenzione ordinaria del passaggio per pesci;
- siano fatti installare dei dispositivi di misurazione dei livelli/portate defluenti attraverso il passaggio, verificabili in continuo dagli enti di controllo;
- sia predisposto un apposito programma di monitoraggio per la verifica nel tempo dell'efficacia del passaggio di risalita;
- siano definiti accorgimenti tecnici volti ad agevolare il passaggio verso valle dell'ittiofauna, evitando l'imbocco del canale di derivazione.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Provincia di Torino e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Walter Mattalia